*COMUNE DI BORE*

# REGOLAMENTO

**PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI**

**VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2020

**INDICE**

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico Art. 3 – Oggetto del Regolamento

Art. 4 – Ambito di intervento

Art. 5 – Istituzione del Registro dei singoli Volontari Civici Art. 6 – Requisiti richiesti ai cittadini Volontari Civici

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Art. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico Art. 9 – Espletamento del servizio

Art. 10 – Caratteristiche del rapporto tra volontariato civico e Amministrazione Art. 11 –Cancellazione dal Registro dei Volontari Civici

Art. 12 –Entrata in vigore

## Art. 1

***Finalità del Regolamento***

1. Il presente regolamento nasce dalla forte volontà dell’Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Bore.
2. L’Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito all’art. 118 della Costituzione Italiana e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente regolamento, poiché ritiene che il suo apporto sia fondamentale per il conseguimento delle finalità di interesse pubblico di competenza dell’ente locale.
3. Il Comune di Bore ha tra le propre funzioni, enunciate all’art. 3 quella di garantire “la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità” e si propone quindi di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l’avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato al fine di consentire e valorizzare l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l’utilizzo istituzionale dell’attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.

## Articolo 2

***Definizione e caratteristiche del volontariato civico***

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell’insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall’articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo art. 4.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del Terzo Settore ed altri servizi già svolti dall’Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell’Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l’originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

## Art. 3

***Oggetto del regolamento***

1. Il Comune di Bore istituisce il Registro dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini nell’ambito dello sviluppo e della diffusione dei servizi comunali, attraverso l’utilizzo istituzionale dell’attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo istituzionale dell’attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita “Volontariato Civico”) e norma tutto quanto concerne il Registro dei Volontari Civici mentre l’attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge (L.R. 1/2008; D. Lgs. n. 117/2017).

## Art. 4

***Ambito di intervento***

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell’Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità all’art. 5 D. Lgs. n. 117/2017 ed all’art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:
2. finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio- sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
3. finalità di *carattere civile*, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
4. finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente.

Sono anche comprese l’insieme delle attività di supporto agli uffici dell’Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche e della biblioteca.

1. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all’ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
2. La Giunta Comunale, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

## Articolo 5

***Istituzione del Registro dei singoli volontari civici***

1. E’ istituito il Registro dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. La tenuta e l’aggiornamento del Registro sono affidati all’Ufficio Segreteria appartenente all’Area Amministrativa-Demografica-Elettorale-Segreteria-Cultura-Sport e Servizi Sociali.

## Articolo 6

***Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici***

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
2. età non inferiore agli anni 16;
3. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
4. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
5. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
6. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell’aspirante Volontario.

## Articolo 7

***Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro***

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro dei Volontari Civici.
2. Al Registro dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall’art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Segreteria e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
5. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
6. la dichiarazione di essere nelle condizioni di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di volontariato;
7. la dichiarazione di essere in grado di esibire all’occorrenza, su semplice richiesta, apposito certificato rilasciato dal medico curante comprovante l’idoneità psico-fisica;
8. la dichiarazione indicante l’assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
9. le attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo;
10. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
11. Le persone, al momento della domanda d’iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all’art. 4 o solo per una o più di esse.
12. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.
13. Periodicamente potranno essere esposti all’Albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all’art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l’anno la propria candidatura a volontario.
14. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall’Ufficio Segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporne l’iscrizione al Registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
15. L’eventuale motivato provvedimento di diniego dell’iscrizione è portato a conoscenza dell’interessato all’indirizzo dichiarato nella domanda.

## Art. 8

***Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico***

1. L’Ufficio Segreteria, verificata l’opportunità di far svolgere un’attività di Volontariato Civico, consulta il Registro dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi, gli iscritti potenzialmente adatti all’attività in questione; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall’ordine cronologico di iscrizione al Registro.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile del Servizio in cui verrà impiegato il Volontario Civico; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell’aspirante volontario civico, l’effettiva disponibilità e la sua idoneità all’attività cui verrebbe preposto.

## Articolo 9

***Espletamento del servizio***

1. Il Volontario Civico viene informato circa l’inizio dell’attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all’espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l’ora di inizio dell’attività, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d’ufficio del Responsabile del Servizio affidato. Ogni evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovrà essere comunicato preventivamente al Volontario, affinchè questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione richiesta.
2. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell’utenza e dei dipendenti comunali.
3. Il Volontario Civico è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa della sua attività;
4. Il Responsabile del Servizio o il referente per l’attività cui il Volontario Civico è preposto, ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento della collaborazione; è suo compito adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla sfera personale e patrimoniale del Volontario.
5. Il Responsabile del Servizio valuta l'esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

## Articolo 10

***Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione***

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all’Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L’amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici. I requisiti psico-fisici richiesti sono finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.
3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l’assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell’Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.
5. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
6. L’utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
7. I Volontari Civici prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Di conseguenza detti volontari non sono equiparati ai lavoratori che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro e sono pertanto assoggettati alle disposizioni previste per i lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul lavoro sanciti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. L’Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, compresi dispositivi o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
9. L’amministrazione Comunale si impegna a fornire idonea assicurazione antinfortunistica a proprie spese al volontario nel caso di infortunio sul lavoro e per eventuale responsabilità civile del volontario.

## Art. 11

***Cancellazione dal Registro dei Volontari Civici***

1. I Volontari Civici possono in qualunque momento rinunciare alla disponibilità manifestata, presentanto all’Ufficio Segreteria del Comune di Bore domanda di cancellazione dal Registro.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
3. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l’inizio dell’attività da parte del Volontario Civico;
4. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
5. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
6. Almeno ogni tre anni, l’Amministrazione Comunale effettua la revisione del Registro dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell’iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

## Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.